



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 OTTOBRE 2021, N. 139, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCESSO ALLE ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE, NONCHÉ PER L'ORGANIZZAZIONE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

AS 2409

Proposte di modifica

- I. Obblighi anticipo comunicazione certificato verde*
- II. Tutela del ruolo del Garante della Privacy*
- III. Termine per i pareri del Garante della Privacy*

I

L'articolo 3 è soppresso

Motivazione

L'articolo 3 prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, derivante da specifiche esigenze organizzative, volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del certificato verde con un preavviso idoneo a soddisfare le suddette esigenze. Poiché non è chiarito con quanto anticipo il datore di lavoro possa far richiesta di esibire il certificato verde, si ritiene che in particolare per le certificazioni verdi rilasciate ai sensi della lettera c), comma 2, articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 [ovvero effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2] la richiesta non possa essere sempre soddisfatta in considerazione della durata della certificazione rilasciata a seguito di tampone (48 o 72 ore).

Articolo 9
(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

II

Al comma 1 sono soppresse le lettere a), b), c), d), f), g)

Motivazione

A seguito delle modifiche introdotte al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 dalla **lettera a)** del comma 1 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le società a controllo pubblico statale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione delle società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato possono decidere di trattare i dati dei cittadini se ritenuto, autonomamente, inerente agli interessi pubblici perseguiti (viste le modifiche all'articolo 2-ter del Codice).

L'abrogazione dell'articolo 2-quinquiesdecies del Codice prevista dalla **lettera b)** depotenzia di fatto il Garante della Privacy con riguardo all'esecuzione di un compito di interesse pubblico, il decreto abroga il potere del Garante privacy di prescrivere misure e accorgimenti a garanzia del cittadino, nei casi in cui si possano ravvisare rischi elevati per i diritti e le libertà fondamentali (per via di un trattamento automatizzato dei dati, inclusa la profilazione, sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico).

La lettera c) dispone l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 132 del Codice della privacy. Secondo quella disposizione - ora abrogata - il trattamento dei dati relativi al traffico telefonico (i quali debbono essere conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione di reati) e dei dati relativi al traffico telematico esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni (i quali debbono, per le medesime finalità, essere conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione - fermo restando il diverso termine previsto per i dati strettamente necessari a fini di fatturazione per il contraente ovvero di pagamenti in caso di interconnessione) era effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante secondo le modalità di cui all'articolo 2-quinquiesdecies del Codice, volti a garantire che i dati conservati possedessero i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché ad indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di loro conservazione sopra ricordati. Viene meno, perciò, il potere del Garante di stabilire i requisiti minimi di sicurezza e protezione dei dati di traffico telefonico e della loro distruzione, una volta decorso il tempo previsto per gli usi a fine di indagine e repressione dei reati. Questo potrebbe garantire minor sicurezza a dati importanti come quelli delle nostre comunicazioni proprio nel momento più delicato della loro distruzione.

Le **lettere d), f), g)** sono di coordinamento con le disposizioni precedenti.

III

Il comma 3 è soppresso

Motivazione

La previsione di cui al comma 3 riduce a trenta giorni il termine per i pareri che il Garante per la protezione dei dati personali renda su atti riconducibili al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al Piano nazionale per gli investimenti complementari ed al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 e prescrive che quel termine sia improrogabile (ed una volta decorso, si può comunque procedere, pur in assenza di parere). Risulta evidente che le riforme su cui il garante potrà essere chiamato ad esprimere un parere potrebbero essere molto complesse e difficilmente commentabili in un lasso di tempo così ridotto.